

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020
- 4 Trasmissione in via telematica delle comunicazioni - proroga dei termini
- 4 Certificazione unica – proroga dei termini
- 4 Dichiarazione precompilata – proroga dei termini
- 4 Trasmissione dati relativi a oneri e spese – proroga termini
- 4 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione – comuni allegato 1 DPCM 1/3/20
- 5 Sospensione dei termini per gli adempimenti tributari - comuni allegato 1 DPCM 1/3/20
- 5 Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria - sospensione dei termini per il pagamento - comuni allegato 1 DPCM 1/3/20
- 5 Versamenti assicurativi e alle camere di commercio - sospensione di termini - comuni allegato 1 DPCM 1/3/20
- 6 Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
- 6 Donazioni anti spreco - elenco dei prodotti non tassati
- 6 Associazioni di particolare interesse storico – artistico esenti da Ires per il 2019
- 7 Differimento udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali e tributari
- 7 Erogazioni al Fondo “Carta della cultura”
- 7 Donazioni di libri non tassate
- 7 ISA applicabili al periodo d'imposta 2019 – approvate le modifiche

Prassi

- 8 Stralcio debiti residui di importo inferiore a euro 1.000
- 8 Commissioni POS addebitate da società britannica – Esterometro
- 8 Associazioni e società tra avvocati possono trasmettere telematicamente le dichiarazioni
- 8 Disapplicazione in ipotesi di mancato superamento del test di vitalità
- 8 Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
- 9 Tardivo invio del modello ANR/3
- 9 Impresa di ripristino - Opzione regime di imponibilità IVA
- 9 Rimessa in vendita di titoli d'ingresso nominativi o cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche
- 9 Cambio valute del mese di febbraio 2020
- 9 Istruzioni sulla “Lotteria degli scontrini”

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 10 Modelli
- 10 Codici tributi

Ordinary Assist

L'Agenzia delle entrate informa

11 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| 12 | Consiglio nazionale notariato | ✓ Fusione, scissione e trasformazione di società in concordato preventivo secondo il Codice della Crisi di Impresa |
| | Consiglio nazionale notariato | ✓ Incentivi per la valorizzazione dell'edilizia |
| | Consiglio nazionale commercialisti | ✓ Ritenute sugli appalti |

Ordinary Assist

| NORMATIVA | |
|--|--|
| <p>Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 Anticipata dall'1/1/21 all'1/1/20 la modifica dei termini prevista dall'art. 16-bis del D.L. n. 124/2019 relativi alla presentazione del Modello 730, di effettuazione da parte dei CAF-dipendenti, professionisti abilitati e sostituti d'imposta delle comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate, di applicazione del termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta.</p> | <p><i>Art. 1, co. 1, decreto-legge 2/3/20, n. 9 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |
| <p>La norma anticipa di un anno (dal 2021 al 2020) una serie di termini di scadenza di adempimenti fiscali che il decreto n. 124/2019 (cd. decreto fiscale) aveva provveduto a rendere più ampi. Su questa modifica, in teoria in vigore dal 1.1.2020 si sono tuttavia innescate le proroghe e dilazioni dei commi successivi dello stesso articolo 1 del decreto Virus.</p> | |
| <p>Scelta del soggetto per la trasmissione delle comunicazioni - proroga dei termini La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31/3/20 (piuttosto che il 16/3/20).</p> | <p><i>Art. 1, co. 2, decreto-legge 2/3/20, n. 9 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |
| <p>Certificazione unica – proroga dei termini I termini per la consegna delle certificazioni uniche agli interessati e per la trasmissione all'Agenzia delle entrate sono differiti dal 16/3/20 al 31/3/20.</p> | <p><i>Art. 1, co. 3, decreto-legge 2/3/20, n. 9 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |
| <p>Dichiarazione precompilata – proroga dei termini Il termine entro cui l'Agenzia delle entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata è differito dal 30/4/20 al 5/5/20.</p> | <p><i>Art. 1, co. 4, decreto-legge 2/3/20, n. 9 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |
| <p>Trasmissione dati relativi a oneri e spese – proroga termini La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese è effettuata entro il termine del 31/3/20, piuttosto che entro il 28/2/20</p> | <p><i>Art. 1, co. 5, decreto-legge 2/3/20, n. 9 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |
| <p>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione – comuni allegato 1 DPCM 1/3/20 Sono sospesi i termini dei versamenti (entrate tributarie e non tributarie), scadenti nel periodo dal 21/2/20 al 30/4/20, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle entrate, per coloro che avevano la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1/3/20 alla data del 21/2/20. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015. La sospensione si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. n. 16/2012; • alle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, relative al pignoramento di beni mobili e immobili; • agli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari | <p><i>Art. 2, decreto-legge 2/3/20, n. 9 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |

Ordinary Assist

| | |
|---|---|
| <p>nonché i connessi provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 1, co. 792, della legge n. 160/2019.</p> <p>Per i medesimi soggetti sono differiti al 31/5/20 alcuni termini di istituti agevolativi dei carichi affidati all'agente della riscossione.</p> | |
| <p>Sospensione dei termini per gli adempimenti tributari - comuni allegato 1 DPCM 1/3/20</p> <p>Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24/2/20, si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le PA effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del DPCM 1/3/20 anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.</p> <p>Il citato D.M. a cui rinvia la nuova disposizione prevede che sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010, scadenti tra il 21/2/20 e il 31/3/20 per i soggetti che alla data del 21/2/20, avevano la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dei predetti comuni.</p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <p>I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni, non operano le ritenute alla fonte (di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973) per il periodo di sospensione.</p> <p>Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</p> <p>Alle disposizioni del decreto, si applica la disciplina di cui all'art. 12 del D.lgs. n.159/2015. Ebbene, per effetto del richiamo della citata disposizione, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, è prevista la sospensione dei termini per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione per due anni dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.</p> | <p><i>Art. 3, decreto-legge 2/3/20, n. 9 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |
| <p>Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria - sospensione dei termini per il pagamento - comuni allegato 1 DPCM 1/3/20</p> <p>Sono sospesi nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM dell'1/3/20 i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23/2/20 al 30/4/20. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.</p> <p>Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati dall'1/5/20 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> | <p><i>Art. 5, decreto-legge 2/3/20, n. 9 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |
| <p>Versamenti assicurativi e alle camere di commercio - sospensione di termini - comuni allegato 1 DPCM 1/3/20</p> <p>Nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1/3/20, sono sospesi fino al 30/4/20:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale alle camere di commercio di cui all'art. 18 della legge n. 580/1993; | <p><i>Art. 7, decreto-legge 2/3/20, n. 9 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |

Ordinary Assist

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ le domande di iscrizione alle camere di commercio; ✓ le denunce al REA di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 581/1995; ✓ il modello unico di dichiarazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica previsto dalla legge n. 70/1994; ✓ la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa. <p>I pagamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</p> | |
| <p>Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero</p> <p>Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (ma con successivo decreto i settori sono stati notevolmente ampliati), che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 3/3/20 al 30/4/20 i termini relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>I relativi versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31/5/20. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.</p> <p>Per le imprese appartenenti ai settori individuati che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1/3/20, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, co. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24/2/20, secondo cui i sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni, non operano le ritenute alla fonte (di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973) per il periodo di sospensione.</p> | <p><i>Art. 8, decreto-legge 2/3/20, n. 9 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |
| <p>Donazioni anti spreco – elenco dei prodotti non tassati</p> <p>I prodotti tessili, i prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, i giocattoli, i materiali per l'edilizia e gli elettrodomestici, nonché i personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili sono stati inseriti tra i beni che ai sensi dell'art. 16 della legge n. 166/2016 se ceduti gratuitamente, nel rispetto di determinate condizioni fissate dal co. 2 della citata disposizione, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 85, co. 2, del Tuir.</p> | <p><i>Art. 31, decreto-legge 2/3/20, n. 9 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |
| <p>Associazioni di particolare interesse storico – artistico esenti da Ires per il 2019</p> <p>Sono state individuate per il 2019, le associazioni senza fine di lucro a cui si applicano le disposizioni recate dall'art. 1, co. 185, della legge n. 296/2006 in base alle quali le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'Ires, indicati dall'art. 74, co. 1, del Tuir, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal</p> | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 18/2/20 (G.U. n.53 del 2/3/20)</i></p> |

Ordinary Assist

| | |
|--|--|
| D.P.R. n.600/1973. | |
| <p>Differimento udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, e tributari</p> <p>Dal 9/3/20 fino 22/3/20:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (con alcune eccezioni indicate all'art. 2, co. 2, lett. g, tra cui udienze di convalida dell'arresto o del fermo), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22/3/20; • sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti sopra indicati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. <p>Le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie</p> | <p><i>Art. 1, decreto-legge 8/3/20, n. 11 (G.U. n.60 del 8/3/20)</i></p> |
| <p>Erogazioni al Fondo “Carta della cultura”</p> <p>Le erogazioni al Fondo “Carta della cultura” del Ministero per i beni e le attività culturali sono senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive” e, pertanto, non sono deducibili dal reddito e dall'Irap. Tuttavia, le imprese che destinano al Fondo almeno l'1% del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.</p> | <p><i>Art. 6, legge 13/2/20, n. 15 (G.U. n.63 del 10/3/20)</i></p> |
| <p>Donazioni di libri non tassate</p> <p>I libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili sono stati inseriti tra i beni che ai sensi dell'art. 16 della legge n. 166/2016 se ceduti gratuitamente, nel rispetto di determinate condizioni fissate dal co. 2 della citata disposizione, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 85, co. 2, del Tuir.</p> | <p><i>Art. 7, legge 13/2/20, n. 15 (G.U. n.63 del 10/3/20)</i></p> |
| <p>ISA applicabili al periodo d'imposta 2019 – approvate le modifiche</p> <p>Sono state approvate delle modifiche a una serie di indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019. Le risultanze dell'applicazione degli ISA, integrati con le modifiche approvate con il decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.</p> | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 28/2/20 (G.U. n.66 del 13/3/20)</i></p> |

Ordinary Assist

| PRASSI | |
|---|---|
| <p>Stralcio debiti residui di importo inferiore a euro 1.000</p> <p>Se l'operazione per la quale era stata originariamente emessa fattura viene meno in tutto o in parte a causa del venir meno in tutto o in parte del prezzo dovuto, come nel caso dello stralcio debiti residui di importo inferiore a euro 1.000, previsto dal decreto fiscale n. 119 del 2018, la detrazione dell'imposta Iva è consentita entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 90 dell'11/03/20</i></p> |
| <p>Commissioni POS addebitate da società britannica - Esterometro</p> <p>È stato chiarito, con riferimento alle commissioni POS addebitate da una società britannica che, a differenza dello spesometro, l'esterometro non riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Solo dopo il 31/12/20, pertanto, salvo diverso nuovo accordo o proroga, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea e lo stesso verrà considerato a tutti gli effetti un Paese extra UE.</p> <p>Come chiarito dalla circolare 14 del 2019, nell'ipotesi in cui il committente "italiano" sceglie di adempiere agli obblighi di fatturazione relativi al reverse charge mediante lo Sdi ("c.d. modalità elettronica") non è tenuto all'adempimento dell'esterometro in quanto l'Amministrazione finanziaria è a conoscenza dell'operazione.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 91 dell'11/03/20</i></p> |
| <p>Associazioni e società tra avvocati possono trasmettere telematicamente le dichiarazioni</p> <p>Le associazioni tra avvocati, iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, nonché le società tra avvocati, iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società sono incluse tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 3, co. 3, lettera e), del D.P.R. 22/7/98, n. 322.</p> <p>Quindi, la facoltà di trasmissione telematica delle dichiarazioni, già riconosciuta ai singoli avvocati con decreto Mef del 12/7/00, viene ora estesa alle associazioni e alle società tra avvocati, tenuto conto che i soggetti in questione, oltre a possedere i necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.118737 del direttore n. del 10/03/20</i></p> |
| <p>Disapplicazione in ipotesi di mancato superamento del test di vitalità</p> <p>La ratio delle limitazioni poste dall'art. 172, co. 7, del TUIR è di contrastare il c.d. "commercio di bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.</p> <p>È possibile disapplicare le disposizioni normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali e degli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto laddove la società incorporata non sia qualificabile come "bara fiscale".</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 88 del 6/3/20</i></p> |
| <p>Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno</p> <p>Possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società. L'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 85 del 5/3/20</i></p> |

Ordinary Assist

| | |
|--|--|
| <p>Tardivo invio del modello ANR/3</p> <p>La dichiarazione annuale IVA 2018 per il 2017, presentata in ritardo il 30 aprile 2019, deve considerarsi omessa perché è stata inviata oltre i termini di cui all'art. 8, co. 1, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322, e all'art. 2, co. 7, del medesimo decreto.</p> <p>Tuttavia, essendo stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui l'istante abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Come chiarito dalla circolare 42 del 12/10/16, dette sanzioni "non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso".</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 86 e 87 del 5/3/20</i></p> |
| <p>Impresa di ripristino - Opzione regime di imponibilità IVA</p> <p>Una società che loca degli immobili può optare per l'imponibilità (in luogo della esenzione) se ha precedentemente provveduto a eseguire interventi edilizi sostanziali consistenti nel caso di specie nel cambio di destinazione dell'immobili poi utilizzato dal locatario per attività di bed & breakfast. Ciò in quanto ha assunto la qualifica di impresa di ripristino.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 84 del 3/3/20</i></p> |
| <p>Rimessa in vendita di titoli d'ingresso nominativi o cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche</p> <p>In caso di cambio dell'utilizzatore o di rimessa in vendita dei titoli di accesso, i siti di vendita primaria o i box office autorizzati possono addebitare solo il costo per l'intermediazione. Il valore del nuovo titolo non può essere superiore al "valore nominale" del "tipo titolo" acquistabile dal nuovo acquirente, da intendersi come il prezzo di vendita stabilito a suo tempo dall'organizzatore per i titoli del medesimo tipo. Ne consegue che un posto venduto per un minore a un prezzo "Ridotto under 12" può essere rivenduto a un adulto ad un prezzo "Intero", ossia al "valore nominale" di un titolo della medesima categoria (intero), senza ulteriori maggiorazioni. In entrambi i casi - cambio utilizzatore e rimessa in vendita dei titoli di accesso - i siti di vendita primaria o i box office autorizzati possono, dunque, addebitare solo il costo per l'intermediazione.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 83 del 2/3/20</i></p> |
| <p>Cambio valute del mese di febbraio 2020</p> <p>Accertate gli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, per il mese di febbraio 2020, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 122674 dell'11/10/19</i></p> |
| <p>Istruzioni lotteria degli scontrini"</p> <p>Disponibili le istruzioni per partecipare alla lotteria degli scontrini, il concorso a premi collegato al nuovo "scontrino elettronico". Dall'1/7/20, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare effettuando un acquisto di almeno 1 euro ed esibendo il loro codice lotteria. Per ottenere il codice lotteria basterà inserire il proprio codice fiscale nell'area pubblica del "portale lotteria" che sarà disponibile a partire dalle ore 12,00 del 9 marzo 2020. Una volta generato, il codice potrà essere stampato su carta o salvato su dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, tablet, ecc.) e mostrato all' esercente. Per ogni scontrino elettronico trasmesso all'Agenzia delle Entrate il sistema lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali. In fase di avvio saranno previste estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30mila euro ciascuno e una estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro. La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7/8/20. Le successive estrazioni mensili avverranno ogni</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 80217 del 6/03/20</i></p> |

Ordinary Assist

| | | |
|--|---|--|
| secondo giovedì del mese. A partire dal 2021, inoltre, verranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno. I premi della lotteria non saranno assoggettati ad alcuna tassazione. | | |
| NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI | | |
| CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI | | |
| MODELLI | | |
| Vendita titoli di accesso | Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27/6/19 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'art. 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11/12/16, n. 232, introdotti dall'art. 1, co. 1100, della Legge 30/12/18, n. 145, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12/3/18, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 129039 del 13/03/20</i> |
| Comunicazione tariffe incentivanti | Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal co. 3 dell'art. 36 del decreto-legge 26/10/19, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/12/19, n. 157, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6/8/10, 5 maggio 2011 e 5/7/12 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23/12/00, n. 388 | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 114266 del 09/03/20</i> |
| CODICI UFFICIO | | |
| Istituzione del codice ufficio "9D2" e dei relativi sub-codici, da utilizzare nel modello di versamento F23, per identificare gli uffici periferici USMAF-SASN del Ministero della Salute | Codici vari | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 11 del 2/3/20</i> |

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili:

- modello e istruzioni Iva 2020 in lingua inglese;
- modello e istruzioni Iva 2020 in versione bilingue (sloveno e italiano);
- modello e istruzioni Iva 2020 in versione bilingue (tedesco e italiano);
- modello e istruzioni Iva base 2020 in versione bilingue (tedesco e italiano);
- modello e istruzioni Iva base 2020 in versione bilingue (sloveno e italiano);
- Modello e istruzioni 730/2020 in lingua tedesca;
- Modello e istruzioni 730/2020 in lingua slovena;
- Guida sulla "Lotteria degli scontrini".

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari per il modello F23.

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione Dichiarazione Iva 2020 (versione 1.0.2);
- software di controllo Dichiarazione Iva 2020 (versione 1.0.2);
- software di compilazione Dichiarazione d'intento (versione 1.3.0);
- software di controllo Dichiarazione d'intento (versione 1.3.0).

Disponibili:

- software di compilazione Crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma e nelle zone economiche speciali (ZES) (versione 2.0.4).

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet
Dall'1/3 al 15/3*

Ordinary Assist

| DOTTRINA | |
|---|---|
| <p>Fusione, scissione e trasformazione di società in concordato preventivo secondo il Codice della Crisi di Impresa: Consiglio nazionale notariato</p> <p>Pubblicato uno studio in cui i commercialisti hanno analizzato le criticità interpretative dell'art. 116 del Codice della Crisi d'Impresa.</p> <p>In particolare, lo studio esamina le seguenti criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la "validità" di operazioni di trasformazione, fusione o scissione previste nel piano concordatario può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione. Al riguardo, i notai suggeriscono, di interpretare la norma nel senso che lo strumento dell'opposizione all'omologazione avrebbe, in realtà, la funzione di sostituire l'opposizione dei creditori prevista dall'art. 2503 c.c.; • identificazione dei creditori legittimati all'opposizione. Sul punto, i notai ritengono che la preclusione ad esercitare l'opposizione ex art. 2503 c.c. operi solo verso i creditori della società in concordato, ma non verso i creditori delle altre società interessate dalla fusione, scissione o trasformazione; • l'inclusione della trasformazione tra le operazioni che legittimano l'opposizione. Al riguardo, i notai suggeriscono una lettura riduttiva della fattispecie "trasformazione" alla sola trasformazione eterogenea. | <p><u>CNN, Studio n. 32/2020-I</u></p> |
| <p>Incentivi per la valorizzazione dell'edilizia: Consiglio nazionale notariato</p> <p>Pubblicato uno studio in cui i notai illustrano l'agevolazione di cui all'art. 7 del D.L. n. 34/2019 che consente l'applicazione delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna al trasferimento di immobili effettuato entro il 31/12/21 a condizione che l'acquirente realizzi determinati tipi di intervento sugli immobili acquistati entro un fissato termine. Lo studio riporta le interpretazioni contenute nei documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate e affronta le problematiche che si sono presentate nella prima fase applicativa.</p> | <p><u>CNN, Studio n. 12/2020-T</u></p> |
| <p>Ritenute sugli appalti: Consiglio nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un documento in cui i commercialisti riassumono la disciplina sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti come modificata dall'art. 4 del D.L. 124/2019 modificato in sede di conversione con legge n. 157/2019, il quale ha introdotto l'obbligo di controllo da parte del committente sulla corretta esecuzione e versamento delle ritenute operate dall'impresa appaltatrice, affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori impiegati nell'ambito di appalti e subappalti.</p> <p>Il documento recepisce anche i recenti provvedimenti di prassi emanati dall'Agenzia sull'argomento e comprende una check list per le procedure da svolgere nell'ambito dell'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore incaricato della revisione legale del bilancio della società committente e della società appaltatrice/affidataria/subappaltatrice.</p> | <p><u>CNDCEC, documento del febbraio 2020</u></p> |